

con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.

- 15) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 16) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 17) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede societaria in Ancona, Banchina Nazario Sauro.

Ancona, addì 10/07/2020

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

Validità prorogata al 31/12/2025
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 13/06/2025

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Validità prorogata al 31/12/2023 ai sensi
dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118
Data 19 DIC. 2023

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

IL CONCESSIONARIO

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

Validità prorogata fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi
dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 19/05/2020,
n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 12 MAR. 2021 L'Ufficiale Rogante
Avv. Matteo Paroli

Validità prorogata al 31/12/2024
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118
Data 15.4.24

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 00-17 del registro

Concessioni - Anno 2020

N. 1618 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
RINNOVO
RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTESTAZIONE

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la licenza n. 41/2017 del 26/06/2017, rep. 1104, intestata alla ditta La Bitta di Gabrielloni F. & C. s.n.c., avente ad oggetto un'area demaniale della superficie complessiva di mq. 150,00 situata nel Comune di Ancona nei pressi della stazione Marittima del Porto di Ancona (Banchina Nazario Sauro), allo scopo di mantenere un manufatto in muratura di facile rimozione adibito a bar di mq 40,00 e n° 3 aree asservite coperte da tende parasole per totali mq 110,00 di cui una di mq 60,00 (lato dx) recintata da pannelli in vetro ad ampia protezione, un'altra davanti la facciata del bar di mq 10,00 ed un'altra di mq. 40,00 (lato sx) adibite per posa tavoli e sedie;

Vista l'istanza presentata dalla società La Bitta di Gabrielloni F. & C. s.n.c, con sede in Ancona (AN), Banchina Nazario Sauro, prot. n. ARR 10683 del 31/10/2019 e ARR 4012 del 27/03/2020 e le successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. ARR-8023 in data 10/07/2020, di variazione al contenuto della concessione, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., per posizionare una nuova struttura con stessa volumetria ma minore superficie nonché per riparametrare le tre aree asservite: nello specifico l'area posta a nord mantiene l'estensione di mq 60,00, l'area posta davanti alla facciata del chiosco è ridotta a mq 9,10 e la terza area è ampliata fino a mq 40,90 per una superficie complessiva invariata pari a 110,00 mq; il tutto al fine di posizionare una pergola bioclimatica con vetrate scorrevoli ubicata sul lato nord del chiosco e una pergola con copertura retrattile e pannelli perimetrali da posizionare stagionalmente ubicata sul lato sud del chiosco;

Vista la pubblicazione in data 05/11/2019, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ancona dell'avviso pubblico inerente la richiesta di variazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav. di cui sopra, acquisita al prot. ARR-12010 del 03/12/2019;

Visto il parere prot. n. 186051 del 19/11/2019 assunto al prot. n. ARR 11471 del 21/11/2019, integrato da ulteriore parere prot n. 58698 del 27/04/2020 del Comune di Ancona, acquisito al prot. n. ARR-5136 del 28/04/2020;

Vista la nota della Capitaneria di Porto di Ancona acquisita al prot. n. ARR 11750 del 28/11/2019;

Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione regionale Marche acquisita al prot. n. ARR 11962 del 2/12/2019;

Visto la nota prot n. 39771/RU del 8/11/2019 acquisita al prot. n. ARR 11969 del 2/12/2019, integrata successivamente con nota prot. n. 11216/RU del 09.03.2020 dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, recante nulla osta e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR-3922 in data 25.03.2020;

Vista l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, prot. n. 19622-P del 24/09/2019, assunta al prot. n. ARR 9061 del 25/09/2019, integrata con successive note prot. n. 5847 - P del 25/03/2020 assunta al prot. n. ARR 3916 del 25/03/2020 e con nota 9229 - P del 4/6/2020 assunta con prot. n ARR 6400 del 04/06/2020;

Viste le delibere n. 58 in data 17/12/2019 e n. 28 del 30/06/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della B.D.N.A. in data 05.04.2020 PR_ANUTG_Ingresso_0018215_202002214 assunta al prot. n. ARR 4045 del 30/3/2020 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

Vista l'istanza, ascritta al prot. n. ARR 7710 del 03/07/2020, di rateizzazione del pagamento del canone di concessione dovuto per il periodo 01.01.2020- 31.12.2020 richiesto con atto di accertamento n. 00-43/20 del 07/02/2020 di euro 8.227,41, e il relativo prospetto di dilazione come da nota n. PAR 4666 del 03/07/2020;

Vista l'Ordinanza Presidenziale n. 34 del 11.05.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con cui sono stati differiti alla data del 30.09.2020 i versamenti dei canoni demaniali, fatta salva la facoltà degli operatori di effettuare la corresponsione;

Visto la variazione della polizza assicurativa dell'importo di € 17.000,00, n. 00022691000061 emessa dalla società Cattolica di Assicurazione - Agenzia di Falconara Marittima in data 17/02/2020 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione dell'area demaniale di che trattasi;

Vista la polizza assicurativa n. 1 n 00033612300409 emessa dalla Società Cattolica di Assicurazione – Agenzia di Falconara Marittima in data 19/06/2020 per un importo assicurato RCT-RCO di € 2.000.000,00 unico;

Vista la polizza assicurativa n. 300409 emessa dalla Società Cattolica di Assicurazione – Agenzia di Falconara Marittima il 25/6/2020 e relativo vincolo a favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per l’importo di € 10.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio e per l’importo di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per i rischi di incendio fulmine e scoppio;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d’ufficio;

C O N C E D E

ai sensi dell’art 24 Reg. Cod. Nav.

A La Bitta di Gabrielloni F. & C. s.n.c.

codice fiscale 01265180420

la variazione al contenuto della licenza n. 41/2017 del 26/06/2017, rep. 1104 - - situata nel Comune di Ancona, catastalmente individuata al foglio 7 mappale 152 allo scopo di posizionare una pergola bioclimatica (dimensione 10,80 m x 4,47m) con vetrate scorrevoli ubicata sul lato nord del manufatto in muratura e una pergotenda con copertura retrattile e pannelli perimetrali e una pedana lignea (dimensioni 7,00 m x 4,47m) da posizionare stagionalmente dal 1 maggio al 31 ottobre (come da planimetria allegata), ubicata sul lato sud del manufatto, nonché di riparametrare le tre aree asservite: nello specifico l’area posta a nord mantiene l’estensione di mq 60,00, l’area posta davanti alla facciata del manufatto è ridotta a mq 9,10 e la terza area è ampliata fino a mq 40,90 per una superficie complessiva invariata pari a 110,00 mq, e con variazione della tipologia di attività esercitata consistente in attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività di ristorazione,

e con l’obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone dovuto anno 2020 = € 8.227,41 (12 mesi, dal 01/01/2020 al 31/12/2020 con relativa rivalutazione in base agli indici ISTAT, salvo conguaglio)

Tenuto conto che il canone demaniale dell’importo di € 8.227,41 sarà corrisposto, così come autorizzato da questa Autorità con nota prot. n. PAR-4666 del 03/07/2020, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, giusta Ordinanza n. 59 del 30.10.2018 e ai sensi dell’Ordinanza n. 34 del 11.05.2020, dilazionato in n. 3 rate da corrispondere nelle seguenti modalità: 1° rata di € 2.742,50 entro il 1.10.2020, 2° rata di € 2.742,50 entro il 01.11.2020, 3° rata di € 2.742,41 entro il 01.12.2020.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza principale, con **scadenza il 31/12/2020.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all’interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all’albo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell’articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l’Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese

delle quali l’Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione Portuale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell’Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l’Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 5) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l’esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 7) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l’istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 9) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 10) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un’adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 11) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l’attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l’autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all’Autorità Portuale copia della documentazione attestante l’adempimento.
- 13) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 14) Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori,

RIF. LICENZA ART. 24 REG. COD. NAV.

REG. N. 00-17 REP. 1618 DEL 04/07/2020

CONCESSIONARIO: LA BITTA DI GABRIELONI F. & C. SNC.

Validità prorogata al 31/12/2026

ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 13/7/26

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

